



**Votazione popolare
del 27 settembre
1998**

Spiegazioni del
Consiglio federale



1 Tassa sul traffico
pesante
commisurata alle
prestazioni

2 Iniziativa dei piccoli
e medi contadini

3 Iniziativa
concernente l'AVS

Su che cosa si vota?

1

Primo oggetto:
Legge federale
concernente una tassa
sul traffico pesante
commisurata
alle prestazioni

2

Secondo oggetto:
Iniziativa popolare
"per prodotti alimentari
a buon mercato
e aziende rurali
di coltura ecologica"

3

Terzo oggetto:
Iniziativa popolare
"per la 10a revisione
dell'AVS senza
aumento dell'età
di pensionamento"

Il traffico pesante è in continuo aumento; se non si prendono contromisure, esso raddoppierà nel giro di 20 anni. La tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP) contribuisce a trasferire il traffico di merci dalla strada alla ferrovia e a far pagare i costi scoperti del traffico pesante - quantificabili in oltre un miliardo di franchi all'anno - da coloro che li causano. Questo approccio è ecologicamente corretto e adempie il mandato costituzionale approvato nel 1994. La TTPCP è necessaria anche nell'ottica dei trattati bilaterali con l'UE, che sono legati a un aumento graduale del limite di tonnellaggio degli autocarri da 28 a 40 tonnellate. Senza la TTPCP la Svizzera sarebbe invasa da colonne di autocarri di 40 tonnellate e la protezione delle Alpi non potrebbe più essere garantita.

Spiegazioni 4 - 11
Testo in votazione 12 - 17

L'iniziativa popolare "per prodotti alimentari a buon mercato e aziende rurali di coltura ecologica" (iniziativa dei piccoli e medi contadini) si prefigge di vietare tutti gli interventi della Confederazione nel settore agricolo, garantendo tuttavia alle aziende contadine pagamenti diretti per 50 000 franchi annui al massimo. Consiglio federale e Parlamento respingono l'iniziativa poiché è unilaterale, ostacola la necessaria evoluzione e mette in pericolo migliaia di posti di lavoro.

Spiegazioni 18 - 23
Testo in votazione 24 - 25

L'iniziativa popolare "per la 10a revisione dell'AVS senza aumento dell'età di pensionamento" intende rinviare fino all'entrata in vigore dell'11a revisione dell'AVS il progressivo innalzamento dell'età di pensionamento delle donne a 64 anni, deciso da popolo e Cantoni nel 1995 nella votazione sulla 10a revisione dell'AVS. Consiglio federale e Parlamento respingono l'iniziativa poiché, pur avendo effetto soltanto per un breve periodo, sarebbe d'ostacolo a riforme future: renderebbe infatti difficile il consolidamento finanziario dell'AVS e quindi l'introduzione di un moderno sistema di pensionamento flessibile.

Spiegazioni 26 - 31
Testo in votazione 28

Primo oggetto

Legge federale concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni

1

**La domanda che figura sulla scheda
è la seguente:**

**Volete accettare la legge federale
del 19 dicembre 1997 concernente
una tassa sul traffico pesante
commisurata alle prestazioni?**

La legge è stata approvata
dal Consiglio nazionale
con 120 voti contro 46
e dal Consiglio degli Stati
con 22 voti contro 14.

■ Trasferire il traffico pesante dalla strada alla ferrovia

La nostra politica dei trasporti si prefigge di trasferire il traffico pesante dalla strada alla ferrovia al fine di preservare il nostro ambiente e decongestionare le strade. Per raggiungere tale obiettivo occorre introdurre una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP). Questo tributo sostituisce l'attuale tassa forfettaria, che non tiene conto dei chilometri percorsi. La TTPCP consente di porre un freno al considerevole aumento dei trasporti di merci su strada ed è dunque indispensabile per attuare l'articolo costituzionale sulla protezione delle Alpi accettato in votazione dal popolo svizzero nel 1994.

■ Rafforzare la nostra posizione rispetto all'UE

Nell'ambito dei negoziati bilaterali con l'Unione Europea, si prevede di aumentare gradualmente il limite di tonnellaggio degli autocarri a 40 tonnellate entro l'anno 2005. Questa soluzione ha il vantaggio di diminuire il numero di autocarri necessari per trasportare una stessa quantità di merci. Se il limite delle 28 tonnellate fosse abolito senza contromisure, la nostra rete viaria sarebbe però invasa dagli automezzi pesanti e il traffico di merci su rotaia si ridurrebbe al minimo. La TTPCP ci permette di proteggerci e di rafforzare la nostra posizione rispetto all'UE. Senza la TTPCP, sarebbe difficile dal profilo della politica interna portare a termine i negoziati bilaterali con l'UE.

■ Un onere sostenibile per l'economia e i consumatori

L'innalzamento del limite di tonnellaggio ridurrà in modo considerevole le spese di trasporto, poiché per ogni percorso sarà possibile caricare una quantità maggiore di merci. Questo vantaggio in termini di costi corrisponderà all'incirca all'onere rappresentato dalla TTPCP. È quindi sbagliato sostenere che la TTPCP graverebbe eccessivamente sulle imprese. Per un'economia domestica media, il costo supplementare sarebbe di 11-55 franchi annui al massimo.

■ Perché un referendum?

Un comitato costituitosi attorno all'Associazione svizzera dei trasporti stradali (ASTAG) ha chiesto il referendum contro la legge. Il comitato di referendum contesta l'utilità della TTPCP dal profilo della politica dei trasporti, critica l'ammontare della tassa e teme conseguenze negative per l'economia.

■ Considerazioni di Consiglio federale e Parlamento

La TTPCP è il cardine della nostra politica dei trasporti. Contribuisce a trasferire il traffico pesante dalla strada alla ferrovia e spiana la strada alla conclusione dei trattati bilaterali con l'UE. I proventi della tassa saranno investiti nella modernizzazione della ferrovia e nella costruzione di strade: tutte le regioni del Paese trarranno dunque beneficio da questi investimenti, che consentiranno inoltre di creare migliaia di posti di lavoro.

La tassa sul traffico pesante

è un'applicazione logica del principio di causalità

1

I costi devono essere sostenuti da chi li causa. La tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP) è la realizzazione pratica di tale principio: più si viaggia, più si paga e viceversa. I veicoli pesanti pagheranno tasse più elevate rispetto a quelli più leggeri. E i veicoli meno inquinanti pagheranno meno di quelli che emettono una maggior quantità di sostanze nocive. Un terzo dei proventi proverrà dagli autotrasportatori esteri; anch'essi copriranno dunque i costi che provocano.

■ Un sistema equo

La Svizzera preleva dal 1985 una tassa forfettaria sul traffico pesante di 4'000 franchi al massimo per autocarro e per anno. Questa tassa ha due grossi difetti: — è iniqua, perché non tiene conto dei chilometri percorsi e quindi anche del carico effettivo per la strada e l'ambiente; — è troppo contenuta per favorire un trasferimento del traffico dalla strada alla ferrovia.

La TTPCP è invece calcolata sulla base dei chilometri percorsi e del peso totale: un metodo efficace ed equo.

■ Un certo margine di manovra per il Consiglio federale

La legge prevede una tariffa che va da 0,6 a 3 centesimi per chilometro e per tonnellata di peso totale. Il Consiglio federale può dunque adeguare le tariffe in funzione dell'evoluzione dei costi scoperti del traffico pesante e della situazione economica. Il Consiglio federale dispone inoltre di diverse possibilità

di modulare le tariffe:

- per i veicoli fino a un peso totale di 28 tonnellate può fissare un'aliquota inferiore del 20 per cento;
- può tener conto delle emissioni di sostanze nocive degli autocarri;
- può esentare interamente o parzialmente dalla tassa determinati automezzi, ad esempio i veicoli agricoli.

■ **Gli autotrasportatori esteri pagheranno la loro parte**

La tariffa forfettaria giornaliera per gli autotrasportatori esteri ammonta attualmente a soli 25 franchi.

Il transito attraverso la Francia e l'Austria può costare fino a dieci volte di più. Ne consegue che numerosi camion viaggiano vuoti o semivuoti attraverso la Svizzera. Secondo la nuova legge, il principio di causalità si applica anche agli autotrasportatori esteri. Questi ultimi contribuiranno infatti per un terzo alla TTPCP, a seconda dei trasporti effettuati.


■ **Come saranno impiegati i proventi?**

La TTPCP renderà annualmente fino a 1,5 miliardi di franchi. Un terzo di queste entrate sarà destinato ai Cantoni, che l'utilizzeranno innanzitutto per compensare i costi del traffico stradale a loro carico. La Confederazione impiegherà i proventi della tassa principalmente per modernizzare le Ferrovie federali (NTFA, Ferrovia 2000, raccordi TGV, protezione contro l'inquinamento fonico). Popolo e Cantoni saranno ancora chiamati a pronunciarsi sulla destinazione della parte di proventi attribuita alla Confederazione.

■ **Introduzione progressiva**

A partire dal 2001 la TTPCP ammonterà probabilmente a 1,6 centesimi al chilometro-tonnellata. In seguito, a seconda dell'ammontare della tassa negoziato con l'UE, l'aliquota massima per il transito attraverso la Svizzera sarà di 2,7 centesimi. Il Consiglio federale fisserà l'aliquota della tassa fondandosi sui criteri definiti dalla legge e sull'evoluzione della politica dei trasporti.

1



■ 1000 veicoli /giorno
85 95

Nel 1995, hanno attraversato giornalmente il San Gottardo 3000 autocarri, ossia il triplo rispetto al 1985. Senza l'introduzione della TTPCP, questa crescita diverrebbe inarrestabile e creerebbe problemi anche in altri punti della rete stradale. Sull'arco di 20 anni, il traffico pesante in Svizzera raddoppierebbe. La TTPCP consente di porre un freno a questa evoluzione e di garantire la protezione delle Alpi. Ci permetterà inoltre di portare a termine i negoziati bilaterali con l'UE.

Argomenti del comitato referendario

“NO alla nuova TTPCP!

■ 30 000 posti di lavoro minacciati

La tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP) fa lievitare i costi di trasporto di circa il 30 per cento. La concorrenzialità dell'economia Svizzera sarà dunque pregiudicata. Saranno messi in pericolo migliaia di impieghi, in particolare nelle piccole e medie aziende e nelle regioni periferiche e di montagna. La TTPCP grava su coloro che già ora faticano a sopravvivere.

■ Un onere di 500 franchi annui per economia domestica

La TTPCP farà rincarare tutte le merci trasportate su strada. Con la TTPCP la Confederazione incasserà 1,8 miliardi di franchi supplementari all'anno. Questo importo sarà finanziato al massimo per il 15 per cento dal traffico estero. A carico dei contribuenti svizzeri rimarranno dunque 1,5 miliardi che, ripartiti su tre milioni di nuclei familiari, costituiscono un onere annuo di 500 franchi per economia domestica.

■ Non vi sarà un trasferimento dalla strada alla ferrovia

La TTPCP non contribuirà a trasferire il traffico dalla strada alla ferrovia. Per molte merci non vi è alternativa alla strada, a meno che ogni fattoria, ogni azienda e ogni casa non si doti di un raccordo ferroviario!

■ Poco ecologica

L'ambiente non trarrà beneficio dalla TTPCP. Sarà al contrario controproducente perché le merci, anziché viaggiare sugli autocarri, saranno trasportate su veicoli più piccoli, ad esempio i furgoni. Questi veicoli, infatti, non sono assoggettati alla TTPCP e, a differenza degli autocarri, sono autorizzati a viaggiare anche di notte e la domenica.

■ La TTPCP non è eurocompatibile

Con la TTPCP, la Svizzera imbocca una via solitaria. Nessuno degli Stati che ci circondano l'accetta. Non c'è da stupirsi: in nessun altro Paese esiste una tassa di questo genere.

■ La TTPCP è anticostituzionale

Nel 1994, il popolo svizzero ha approvato una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni, i cui proventi devono essere destinati alla copertura dei costi provocati dal traffico stradale. La nuova TTPCP va ben oltre la copertura dei costi e non rispetta la destinazione prevista dalla Costituzione."

Parere del Consiglio federale

1

La tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP) costituisce la base di un sistema dei trasporti moderno, equo e rispettoso dell'ambiente. Crea nuovi posti di lavoro e consente di portare a termine i negoziati bilaterali con l'UE. Il Consiglio federale sostiene questa legge per i seguenti motivi:

■ Una politica dei trasporti rispettosa dell'ambiente

Gli elettori si sono pronunciati a più riprese in favore di una politica dei trasporti rispettosa dell'ambiente. Una politica di questo genere richiede in particolare che i trasporti di merci siano trasferiti dalla strada alla ferrovia. La TTPCP è la realizzazione pratica di questo imperativo. Assieme alla riforma delle ferrovie e alla modernizzazione della rete ferroviaria (Ferrovia 2000, NTFA), essa rafforza la posizione delle ferrovie consentendo loro di assicurarsi una quota maggiore del trasporto di merci.

■ Proteggere la Svizzera contro un'invasione di veicoli pesanti

Il trasferimento del traffico pesante dalla strada alla ferrovia assume maggiore importanza se si considera che i trattati bilaterali con l'UE prevedono l'aumento del limite di tonnellaggio da 28 a 40 tonnellate. Senza la TTPCP, entro l'anno 2015 il traffico di mezzi pesanti che la rete stradale svizzera dovrebbe smaltire sarebbe raddoppiato. Sugli assi di transito transalpini, il traffico potrebbe risultare addirittura quadruplicato. La TTPCP previene questa evoluzione e contribuisce in modo sostanziale alla conclusione degli accordi bilaterali tra la Svizzera e l'UE. In seno all'UE stessa, il principio della tassa è incontestato.

■ Un onere sostenibile

La TTPCP dev'essere sostenibile per la nostra economia. La legge lo prevede espressamente. La tariffa massima potrà dunque essere applicata soltanto se sarà autorizzata la circolazione degli autoveicoli di 40 tonnellate. L'aumento del limite di tonnellaggio dovrebbe avere effetti benefici sull'economia. Uno studio effettuato indica che i costi dei trasporti stradali si ridurranno mediamente del 18 per cento. A seconda della tariffa praticata, il costo complessivo dei trasporti rincarerà dell'1-5 per cento. Per le economie domestiche, che attualmente spendono in media 1'100 franchi all'anno in trasporti di merci, il maggior onere annuo sarà di 11- 55 franchi.

■ I calcoli del comitato referendario sono errati

Il comitato referendario sostiene che la tassa causerà alle economie domestiche 500 franchi di maggiori oneri all'anno: questa affermazione è errata e fuorviante. Gli oppositori alla TTPCP non soltanto sopravvalutano l'onere finanziario complessivo, ma sottovalutano anche la quota che sarà finanziata dagli autotrasportatori esteri. Rifiutano inoltre di riconoscere che l'aumento del limite di tonnellaggio comporterà una notevole riduzione dei costi di trasporto.

■ Maggior protezione delle regioni periferiche e di montagna

La TTPCP può creare difficoltà alle regioni periferiche e di montagna, che dispongono di infrastrutture meno sviluppate in materia di trasporti. Per compensare questo svantaggio, alle regioni periferiche e di montagna spetterà una quota di proventi della TTPCP superiore a quella ordinaria. Le imprese locali verranno inoltre protette poiché la commercializzazione dei prodotti della concorrenza sarà penalizzata dalla lunghezza dei percorsi. I beni di consumo continueranno ad essere venduti in tutta la Svizzera a prezzi uniformi.

■ Creazione d'impieghi

Contrariamente a quanto sostiene il comitato referendario, i trasportatori non devono temere una soppressione di posti di lavoro, poiché i trasporti sulle corte e medie distanze continueranno a svolgersi su strada. Se la TTPCP non fosse introdotta, sarebbero invece minacciati circa 5'000 posti di lavoro in ferrovia. Inoltre, verranno creati migliaia di nuovi posti di lavoro poiché i proventi della TTPCP non saranno sottratti all'economia, bensì investiti nella manutenzione di strade e ferrovie.

Per tutti questi motivi, Consiglio federale e Parlamento raccomandano di approvare la legge federale concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni.

Testo in votazione

Legge federale concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Legge sul traffico pesante, LTP)

del 19 dicembre 1997

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 24^{septies}, 36^{quater} e 36^{sexies} della Costituzione federale e l'articolo 23 delle disposizioni transitorie della Costituzione federale 1; visto il messaggio del Consiglio federale dell'11 settembre 1996²), decreta:

1 §

Sezione 1: Scopo e campo d'applicazione

Art. 1 Scopo

1 La tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (tassa) deve far sì che, a lungo termine, il traffico pesante copra i costi d'infrastruttura ad esso imputabili e quelli a carico della collettività, in quanto esso non compensi già tali costi con altre prestazioni o tasse.

2 La tassa contribuisce inoltre a:

- a. migliorare le condizioni quadro della ferrovia sul mercato dei trasporti;
- b. incrementare il trasporto delle merci per ferrovia.

Art. 2 Campo d'applicazione

La tassa è riscossa per l'utilizzazione delle strade pubbliche.

Sezione 2: Obbligo fiscale

Art. 3 Oggetto

La tassa è riscossa sui veicoli pesanti a motore e i rimorchi immatricolati in Svizzera e all'estero (svizzeri ed esteri), destinati al trasporto di beni o di persone.

Art. 4 Eccezioni ed esenzioni

1 Il Consiglio federale può esentare totalmente o parzialmente dalla tassa determinate categorie di veicoli o i veicoli con scopi d'impiego particolari, oppure può adottare un disciplinamento speciale.

Ciò facendo deve tuttavia osservare il principio dell'imputazione adeguata dei costi non coperti (principio di causalità). I veicoli svizzeri ed esteri devono essere parificati.

2 I veicoli adibiti al trasporto di persone sono sottoposti a tassa forfettaria. La tassa annua non supera 5000 franchi.

Il Consiglio federale può graduarla secondo le categorie di veicoli.

Art. 5 Persone assoggettate al pagamento della tassa

1 È assoggettato al pagamento della tassa il detentore; nel caso di veicoli esteri è assoggettato anche il conducente.

2 Il Consiglio federale può dichiarare altre persone solidalmente responsabili.

1) Secondo il tenore del decreto federale concernente la costruzione e il finanziamento dei progetti di infrastruttura dei trasporti pubblici (FF 1996 IV 687), approvato dalle Camere federali il 20 marzo 1998 (FF 1998 1005)

2) FF 1996 V 407

Sezione 3: Basi di calcolo della tassa

Art. 6 Principio

- 1 La tassa è calcolata in base al peso totale massimo autorizzato del veicolo e ai chilometri percorsi.
- 2 Nel caso di veicoli combinati, il peso totale massimo autorizzato dei veicoli trattori può essere utilizzato come base di calcolo della tassa.
- 3 La tassa può inoltre essere riscossa in funzione delle emissioni o del consumo.

Art. 7 Copertura dei costi

- 1 I proventi della tassa non devono superare i costi d'infrastruttura non coperti e i costi a carico della collettività.
- 2 I costi a carico della collettività comprendono il saldo dei costi e degli utili esterni di prestazioni del traffico pesante in favore dell'economia generale.
- 3 Il calcolo dei costi e degli utili esterni del traffico pesante è periodicamente aggiornato. Deve corrispondere al livello attuale delle conoscenze scientifiche.

Art. 8 Tariffa

- 1 Il Consiglio federale fissa la tariffa della tassa come segue:
 - a. la tariffa ammonta almeno a 0,6 centesimi e non deve superare i 2,5 centesimi per chilometro percorso e tonnellata di peso totale massimo autorizzato;
 - b. in caso di aumento del peso totale massimo autorizzato a 40 tonnellate, la tariffa massima è di 3 centesimi. Il Consiglio federale può aumentare di un quinto al massimo la tariffa applicabile ai veicoli di peso totale autorizzato superiore a 28 tonnellate;
 - c. se la tassa è riscossa in funzione delle emissioni nel senso dell'articolo 6 capoverso 3, la tariffa va intesa quale valore medio; trattandosi di veicoli con emissioni superiori o inferiori alla media, la tariffa può essere aumentata o diminuita.
- 2 Il Consiglio federale può introdurre la tassa gradatamente e differenziarla secondo le categorie di veicoli. A decorrere dal 1° gennaio 2005, può adeguare al rincaro la tassa di cui al capoverso 1.
- 3 All'introduzione della tassa e ad ogni aumento della tariffa il Consiglio federale:
 - a. tiene conto dei calcoli dei costi d'infrastruttura non coperti nonché dei costi e degli utili esterni del traffico pesante;
 - b. tiene conto dell'onere dell'economia;
 - c. tiene conto degli effetti in materia di pianificazione del territorio e delle ripercussioni sull'approvvigionamento nelle regioni non servite o servite insufficientemente dalla ferrovia;

1 §

- d. vigila affinché la tassa persegua la competitività della ferrovia;
- e. considera le ripercussioni della tassa per quanto concerne l'eventuale traffico di aggiramento sulle strade estere confinanti.

Art. 9 Tassa forfettaria come eccezione

1 Se non è possibile calcolare la tassa commisurata alle prestazioni o se il calcolo richiede oneri sproporzionati, in casi motivati è possibile riscuotere tasse forfettarie. I proventi della tassa non possono essere ridotti e non devono insorgere distorsioni della concorrenza.

2 Il Consiglio federale disciplina i dettagli delle condizioni e del calcolo della tassa forfettaria.

Sezione 4: Riscossione della tassa

Art. 10 Esecuzione

1 Il Consiglio federale disciplina l'esecuzione.

2 Esso può avvalersi della collaborazione dei Cantoni e di organizzazioni private.

Art. 11 Determinazione della prestazione chilometrica assoggettata alla tassa

1 La persona assoggettata alla tassa deve collaborare alla determinazione della prestazione chilometrica.

2 Il Consiglio federale può prescrivere l'installazione di dispositivi speciali o altri mezzi ausiliari, a prova di manipolazione, per la rilevazione della prestazione chilometrica. Per quanto possibile, tali dispositivi devono essere intercambiabili con i dispositivi prescritti nell'UE.

3 In mancanza di indicazioni idonee o di documenti, la tassa può essere imposta d'ufficio.

Art. 12 Inizio e fine dell'obbligo fiscale

1 Per i veicoli svizzeri, l'obbligo fiscale inizia il giorno dell'immatricolazione ufficiale del veicolo e termina il giorno della restituzione delle targhe di controllo o dell'annullamento della licenza di circolazione.

2 Per i veicoli esteri, l'obbligo fiscale inizia con l'entrata nel territorio svizzero e termina al più tardi con l'uscita. Il credito fiscale diventa esigibile al più tardi al momento dell'uscita dalla Svizzera.

Art. 13 Periodo fiscale

La tassa è riscossa almeno una volta all'anno.

Art. 14 Disposizioni procedurali particolari

1 Il Consiglio federale può prevedere pagamenti anticipati, prestazioni di garanzia, provvedimenti cautelativi e procedure semplificate.

2 Gli articoli 123 e 124 della legge sulle dogane³⁾ concernenti le misure di sicurezza sono applicabili per analogia.

3 Le decisioni passate in giudicato relative al credito fiscale sono parificate alle sentenze esecutive di cui agli articoli 80 segg. della legge federale sull'esecuzione e sul fallimento⁴⁾.

Art. 15 Prescrizione

1 Il credito fiscale si prescrive in cinque anni a decorrere dalla fine dell'anno civile in cui è diventato esigibile. Sono fatti salvi i periodi di prescrizione più lunghi previsti dal diritto penale.

2 Il rimborso si prescrive in cinque anni dal pagamento dell'indebito.

3 La prescrizione è interrotta da qualsiasi atto d'esazione o rettifica da parte dell'autorità competente; è sospesa fintanto che la persona assoggettata al pagamento della tassa non può essere escussa in Svizzera.

4 In ogni caso, il credito fiscale si prescrive in quindici anni.

Art. 16 Assistenza amministrativa e obbligo di denuncia

1 Le autorità incaricate dell'esecuzione della presente legge collaborano nell'adempimento dei rispettivi compiti; si trasmettono reciprocamente le necessarie informazioni e si accordano, su richiesta, l'accesso reciproco ai documenti ufficiali.

2 Le autorità di polizia e le autorità fiscali della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni trasmettono, su richiesta, tutte le informazioni necessarie alle autorità incaricate dell'esecuzione della presente legge.

3 Gli organi amministrativi della Confederazione e dei Cantoni che nell'adempimento della loro attività di servizio constatano un'infrazione o ne vengono a conoscenza, sono tenuti a denunciarla all'autorità competente per la tassazione.

4 L'assistenza in materia penale tra le autorità federali e cantonali si fonda sull'articolo 30 della legge federale sul diritto penale amministrativo⁵⁾.

Art. 17 Condono della tassa

1 L'autorità competente per la tassazione può condonare integralmente o parzialmente la tassa alla persona assoggettata per la quale, a causa di una situazione di bisogno, il pagamento dell'importo o di un interesse costituisce un onere troppo grave.

2 La domanda di condono, motivata per scritto, deve essere inoltrata all'autorità competente entro un anno dalla determinazione della tassa. La decisione di tale autorità può essere impugnata presso la Direzione generale delle dogane.

3) RS 631.0

4) RS 281.1

5) RS 313.0

1 §

Art. 18 Statistica

I dati relativi alle prestazioni chilometriche possono essere utilizzati a fini statistici nel rispetto della protezione dei dati.

sezione 5: Impiego della tassa

Art. 19

1 Un terzo dei proventi netti è assegnato ai Cantoni come spesa vincolata e due terzi restano alla Confederazione.

2 La Confederazione impiega la sua quota innanzitutto per finanziare i grandi progetti ferroviari di cui all'articolo 23 delle disposizioni transitorie della Costituzione federale e per compensare i costi non coperti del traffico stradale da essa sopportati.

3 I Cantoni impiegano la loro quota innanzitutto per compensare i costi non coperti del traffico stradale da essi sopportati.

4 La ripartizione della quota dei Cantoni secondo il capoverso 1 considera le ripercussioni particolari della tassa nelle regioni di montagna e nelle regioni periferiche. Per il rimanente, la ripartizione dei contributi ai Cantoni è calcolata in base a:

- a. la lunghezza della rete stradale aperta ai veicoli a motore;
- b. l'onere stradale dei Cantoni;
- c. la popolazione cantonale;
- d. l'imposizione fiscale dei veicoli a motore.

sezione 6: Disposizioni penali e rimedi giuridici

Art. 20 Messa in pericolo o sottrazione della tassa

1 Chiunque intenzionalmente sottrae o mette in pericolo la tassa, procura a sé o ad altri un indebito profitto o compromette la procedura di tassazione legale, ottiene indebitamente una riduzione o un rimborso oppure fornisce dati inesatti in una domanda di rimborso, è punito con la multa fino al quintuplo della tassa sottratta o messa in pericolo o dell'indebito profitto. In caso di negligenza, la multa può raggiungere il triplo della tassa sottratta o messa in pericolo o dell'indebito profitto. Sono fatti salvi gli articoli 14-16 della legge federale sul diritto penale amministrativo⁶⁾. La multa minima ammonta a 100 franchi.

2 Se non può essere calcolato esattamente, l'importo della tassa messa in pericolo o sottratta è stimato.

3 Il tentativo e la complicità sono punibili.

4 Se un atto costituisce contemporaneamente una sottrazione o messa in pericolo della tassa e un'infrazione ad altre disposizioni federali sulle tasse perseguibile da parte dell'Amministrazione federale delle dogane oppure un'infrazione doganale, si applica la pena corrispondente all'infrazione più grave; la pena è adeguatamente aumentata.

Art. 21 Altri reati

Gli articoli 14-17 della legge federale sul diritto penale amministrativo⁷⁾ sono applicabili anche nelle procedure cantonali.

Art. 22 Perseguimento penale

1 Il perseguimento penale e il giudizio delle infrazioni che concernono veicoli svizzeri spettano ai Cantoni.

2 L'Amministrazione federale delle dogane persegue e giudica le infrazioni concernenti veicoli esteri conformemente alla legge federale sul diritto penale amministrativo⁸⁾.

Art. 23 Rimedi giuridici

1 Per quanto l'esecuzione spetti ai Cantoni, le decisioni della prima istanza cantonale possono essere impugnate entro 30 giorni dinanzi alla Direzione generale delle dogane.

2 Per quanto l'esecuzione spetti alle autorità doganali, le decisioni dell'ufficio doganale possono essere impugnate entro 30 giorni dinanzi alla Direzione generale delle dogane.

3 Contro la decisione della Direzione generale delle dogane può essere interposto ricorso alla Commissione federale di ricorso doganale.

4 Per il resto, la procedura di ricorso si fonda sulle disposizioni relative all'organizzazione giudiziaria della Confederazione, in particolare sulla legge federale sulla procedura amministrativa⁹⁾ e sulla legge federale sull'organizzazione giudiziaria¹⁰⁾.

sezione 7: Disposizioni finali**Art. 24** Diritto previgente: abrogazione

1 La tassa di cui all'articolo 21 delle disposizioni transitorie della Costituzione federale è abrogata in base al capoverso 8 di tale articolo.

2 Con l'entrata in vigore della legge è abrogata l'ordinanza del 26 ottobre 1994¹¹⁾ concernente la tassa sul traffico pesante.

Art. 25 Disposizione transitoria

Fino all'entrata in vigore di una base costituzionale per l'impiego della tassa ai sensi dell'articolo 19 capoverso 2, l'impiego dei proventi della tassa sul traffico pesante avviene in base all'articolo 36^{quater} della Costituzione federale.

Art. 26 Referendum ed entrata in vigore

1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

7) RS 313.0

8) RS 313.0

9) RS 172.021

10) RS 173.110

11) RU 1994 2509, 1995 4425

Secondo oggetto

Iniziativa popolare

"per prodotti alimentari a buon mercato e aziende rurali di coltura ecologica"

2

La domanda che figura sulla scheda è la seguente:

Volete accettare l'iniziativa popolare "per prodotti alimentari a buon mercato e aziende rurali di coltura ecologica"?

L'iniziativa è stata respinta dal Consiglio nazionale con 102 voti contro 50 e dal Consiglio degli Stati con 37 voti senza opposizione.

■ Una riforma profonda dell'agricoltura

La politica agricola sta attraversando una fase di cambiamenti radicali. Due anni fa, popolo e Cantoni hanno adottato a larga maggioranza un articolo costituzionale volto a garantire il futuro dell'agricoltura. Unitamente alla nuova legge sull'agricoltura (Politica agricola 2002), esso costituisce il cardine di un'agricoltura sostenibile, competitiva e capace di affrontare le sfide del futuro. L'iniziativa popolare "per prodotti alimentari a buon mercato e aziende rurali di coltura ecologica" rimette in discussione questa profonda riforma.

■ Che cosa chiede l'iniziativa?

L'iniziativa popolare è stata depositata, con il sostegno di 111 306 firme valide, dall'Associazione svizzera per la difesa dei piccoli e medi contadini (VKMB) nel 1994, quindi prima della votazione sul nuovo articolo costituzionale.

Il comitato d'iniziativa chiede l'adozione di provvedimenti che garantiscano nell'agricoltura una migliore tutela dell'ambiente, una maggior conformità alle regole del mercato e una diversa politica dei redditi. In particolare, la Costituzione dovrà garantire alle aziende agricole pagamenti diretti pari ad almeno 3000 franchi per ettaro, ma al massimo a 50 000 franchi annui per azienda. Per aver diritto a questi contributi federali, le aziende dovranno

fornire determinate prestazioni a favore della protezione dell'ambiente e degli animali.

■ Conseguenze preoccupanti

Nel frattempo, le principali richieste dell'iniziativa, ossia una maggiore conformità alle regole di mercato e alle esigenze ecologiche, sono già state realizzate con il nuovo articolo costituzionale e con la "Politica agricola 2002". Gli altri provvedimenti chiesti dall'iniziativa avrebbero conseguenze fortemente negative, in particolare

- favorirebbero in modo sproporzionato gli agricoltori;
- favorirebbero al tempo stesso il mantenimento di strutture superate;
- comporterebbero la perdita di numerosi posti di lavoro nell'agricoltura e nell'industria alimentare.

■ Considerazioni di Consiglio federale e Parlamento

Consiglio federale e Parlamento sono del parere che l'iniziativa non regga il confronto con la riforma agricola. In un certo senso, l'iniziativa sfonda porte aperte, poiché le sue principali richieste sono già state soddisfatte. D'altra parte, le sue richieste eccessive si ripercuoterebbero negativamente su tutta l'industria alimentare.

Meglio dell'iniziativa: la legge federale sull'agricoltura

Secondo Consiglio federale e Parlamento, la nuova legge sull'agricoltura (Politica agricola 2002) che entrerà in vigore il 1° gennaio 1999 è preferibile all'iniziativa. Essa promuove le aziende familiari gestite a titolo professionale che hanno prospettive di sviluppo e sono efficienti. Rispetto alla politica agricola attuale, essa introduce le seguenti innovazioni:

2

■ La Confederazione sostiene l'agricoltura soprattutto mediante pagamenti diretti e riduce al minimo indispensabile i fondi destinati a promuovere la vendita dei prodotti indigeni. Di conseguenza, i prezzi delle derrate alimentari sono destinati a scendere.

■ Tutte le garanzie di prezzo e di smercio sono eliminate.

■ In futuro i prezzi agricoli saranno determinati in misura sempre maggiore dall'offerta e dalla domanda.

La Confederazione non interviene più direttamente sul mercato.

■ Tutte le organizzazioni parastatali, come l'Unione svizzera del commercio del formaggio e la BUTYRA, sono soppresse.

■ I contadini che desiderano ricevere pagamenti diretti dalla Confederazione devono osservare condizioni rigorose in materia di protezione dell'ambiente e degli animali. Devono provare di:

- detenere gli animali in condizioni conformi ai bisogni della specie;
- riservare almeno il sette per cento della superficie a prati che garantiscono la varietà delle specie, a settori coltivati a prato o ad alberi da frutta che hanno un valore ecologico;
- non usare una quantità di concime superiore a quella che le piante possono assimilare;
- utilizzare i prodotti per il trattamento delle piante in modo mirato e parsimonioso.

■ L'impiego di ormoni e antibiotici nell'alimentazione degli animali è vietato.

Argomenti del Comitato d'iniziativa

21

"Sì all'iniziativa dei piccoli e medi contadini - per una vera riforma dell'agricoltura!"

■ L'iniziativa dei piccoli e medi contadini porta a compimento la riforma dell'agricoltura iniziata diversi anni fa e risolve i problemi ai quali la nuova legge sull'agricoltura votata dal Parlamento non ha dato risposta:

— L'iniziativa mette fine agli interventi dello Stato sul mercato, come i sussidi all'esportazione e fa sì che anche nell'agricoltura funzioni la legge dell'offerta e della domanda. I contribuenti non dovranno più finanziare una produzione eccedentaria e pagare prezzi al consumo più elevati. L'iniziativa corregge la legge sull'agricoltura, che prevede di stanziare un miliardo di franchi all'anno per smaltire le eccedenze.

— L'iniziativa limita i pagamenti diretti per azienda a 50000 franchi annui. Questo limite permette di aiutare anche le piccole e medie aziende a sopravvivere, in particolare nella regione di montagna. L'iniziativa ripartisce i pagamenti diretti più equamente della legge sull'agricoltura, che attribuisce alle grandi aziende contributi superiori a 100 000 franchi all'anno.

— L'iniziativa rafforza la protezione dell'ambiente e degli animali. Per ottenere pagamenti diretti, i contadini dovranno lasciare regolarmente all'aperto tutti gli animali da produzione. Nell'orticoltura, i prodotti chimici dovranno essere utilizzati con parsimonia. La produzione biologica costituirà la norma e dovrà essere incoraggiata.

■ L'iniziativa dei piccoli e medi contadini garantisce un'offerta di derrate alimentari sane e a buon mercato. In caso di accettazione dell'iniziativa, i consumatori approfitteranno maggiormente del funzionamento delle regole del libero mercato e delle prestazioni ecologiche dei contadini. Le famiglie contadine riceveranno senza complicazioni burocratiche pagamenti diretti equi e controllabili per una produzione rispettosa dell'ambiente e degli animali. I prodotti di qualità e le specialità potranno essere smerciati nel Paese e nelle regioni limitrofe senza bisogno dell'aiuto statale.

**Vi raccomandiamo di votare sì all'iniziativa dei piccoli e medi contadini!
Il vostro sì è un sì a vere riforme nell'agricoltura."**

Il Comitato d'iniziativa

Parere del Consiglio federale

La nuova politica agricola della Confederazione soddisfa già le principali richieste dell'iniziativa. La garanzia del reddito che essa vorrebbe introdurre favorirebbe in modo sproporzionato i contadini rispetto ai lavoratori delle altre professioni. Inoltre, l'iniziativa minaccia numerosi posti di lavoro nel settore della produzione alimentare. Il Consiglio federale la respinge in particolare per i seguenti motivi:

2

■ L'iniziativa è superata

L'articolo costituzionale del 1996, che permette di tenere conto delle future necessità, e la legislazione agricola che entrerà in vigore all'inizio del 1999 soddisfano già le principali richieste dell'iniziativa. Questa riforma persegue anzitutto l'obiettivo di sostituire al sostegno generale dei prezzi da parte dello Stato pagamenti diretti mirati, legati alle prestazioni a tutela dell'ambiente e degli animali fornite dalle aziende contadine. In tal modo, nella produzione alimentare è lasciata maggior libertà d'azione alle forze di mercato e viene promossa una produzione agricola conforme alle esigenze dell'ambiente e degli animali. Accettare l'iniziativa significherebbe modificare nuovamente e senza necessità un'impostazione della politica agricola attorno alla quale si è raccolto un ampio consenso politico.

■ L'iniziativa crea privilegi

In considerazione delle difficili condizioni di produzione in Svizzera, senza l'aiuto finanziario dello Stato l'agricoltura sarebbe in pericolo. I pagamenti diretti sono oggi uno dei principali strumenti di sostegno ai contadini. Sarebbe tuttavia eccessivo se la Costituzione federale garantisse a una professione contributi statali esplicitamente quantificati e adeguati al rincaro, come richiesto dall'iniziativa. Un tale privilegio sarebbe del tutto ingiustificato.

■ **L'iniziativa sopprime posti di lavoro**

È certamente possibile ridurre i contributi destinati a sostenere il mercato agricolo ma non è possibile abolirli completamente e in breve tempo come richiesto dall'iniziativa. Numerose famiglie contadine sarebbero costrette ad abbandonare la loro azienda, con conseguenze oltremodo pesanti per tutte le regioni rurali. Se i contadini non producono più latte, i caseifici non servono più; se non si produce più formaggio, le imprese di commercializzazione e di trasporto casearie diventano superflue. Queste difficoltà si ripercuoterebbero sull'edilizia e i servizi. L'iniziativa sopprime quindi posti di lavoro anche in altri settori dell'economia. Nella sola industria di trasformazione del latte il numero dei posti di lavoro minacciati è valutato a 15 000.

■ **L'iniziativa frena l'evoluzione**

L'iniziativa sancisce a livello costituzionale le condizioni necessarie per ottenere i pagamenti diretti: tutte le aziende riceverebbero, come garantito dalla Costituzione, lo stesso importo fisso di 3000 franchi per ettaro, ma al massimo 50 000 franchi per azienda. Tale limite scoraggerebbe chi volesse procedere ai necessari adeguamenti strutturali. Limitare i pagamenti diretti alle aziende con una superficie agricola utile inferiore a 17 ettari non è compatibile con l'obiettivo dell'efficienza

economica. Come in altri settori economici, le aziende contadine devono avere la possibilità di espandersi per poter sopravvivere nella dura concorrenza internazionale.

■ **L'iniziativa isola la nostra agricoltura**

Con le sue normative speciali, l'iniziativa isolerebbe le famiglie contadine dall'evoluzione economica generale. Quando la necessità di assicurare l'esistenza non richiede più sforzi particolari, anche le altre componenti dello spirito imprenditoriale, come la volontà di aggiornarsi seguendo i progressi tecnici e le conoscenze professionali, tendono ad assopirsi. L'iniziativa mette in pericolo le aziende redditizie e gestite a titolo professionale, che sarebbero sostituite da una moltitudine di aziende gestite a titolo accessorio o amatoriale.

Per tutti questi motivi Consiglio federale e Parlamento raccomandano di respingere l'iniziativa.

Testo in votazione

Decreto federale concernente l'iniziativa popolare "per prodotti alimentari a buon mercato e aziende rurali di coltura ecologica"

del 21 marzo 1997



L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, esaminata l'iniziativa popolare "per prodotti alimentari a buon mercato e aziende rurali di coltura ecologica", depositata il 17 giugno 1994¹⁾; visto il messaggio del Consiglio federale del 17 giugno 1996²⁾, decreta:

Art. 1

1 L'iniziativa popolare del 17 giugno 1994 "per prodotti alimentari a buon mercato e aziende rurali di coltura ecologica" è valida ed è sottoposta al voto del popolo e dei Cantoni.

2 L'iniziativa ha il tenore seguente:

La Costituzione federale è completata come segue:

Art. 31^{octies*}

1 Il campo di protezione della legislazione per la conservazione di una sana popolazione rurale ai sensi dell'articolo 31^{bis} capoverso 3 lettera b è limitato alle aziende rurali con contadini e contadine indipendenti. Questi, nello svolgimento della loro attività, rispettano i cicli della natura e l'interdipendenza tra uomo, animale ed ambiente, e pertanto producono in modo quanto possibile naturale e nel rispetto per gli animali.

2 Le aziende rurali che adempiono queste condizioni hanno diritto, per compensare le loro prestazioni a favore dell'ecologia, per la protezione degli animali e nell'interesse dell'economia generale, a pagamenti diretti, nella misura in cui questi sono necessari per mantenere in vita e assicurare l'esistenza delle aziende e per conseguire un reddito adeguato.

3 Quali misure protezionistiche per i prodotti agricoli e per le merci da essi derivanti, sono ammessi unicamente pagamenti diretti alle aziende rurali come pure dazi senza ulteriori tasse (tasse di compensazione, sopraddazi, maggiorazioni sulla tara, maggiorazioni di prezzi, prelievi). I dazi sui prodotti agricoli e sulle merci da essi derivanti vengono stabiliti con un decreto federale soggetto a referendum; altrimenti valgono al massimo le aliquote doganali del 1° gennaio 1993.

4 A meno che la legislazione non stabilisca una definizione equivalente, quali requisiti per le aziende ai sensi del capoverso 1 valgono le norme emanate dalle organizzazioni riconosciute nella realizzazione di colture biologiche, oppure da organizzazioni riconosciute nell'applicazione di altri sistemi comparabili di coltura ecologica, come pure le norme su forme di produzione particolarmente favorevoli alla tutela degli animali, come in particolare l'allevamento controllato in libertà degli animali da reddito.

5 I pagamenti diretti alle aziende ai sensi del capoverso 2 ammontano almeno a franchi 3000 per ettaro; al massimo tuttavia a franchi 50000 per azienda. L'importo massimo non può essere eluso mediante il frazionamento delle aziende.



1) FF 1995 I 316

2) FF 1996 IV 508

* Dopo che, nel 1994, era stata depositata l'iniziativa, la Costituzione federale è stata completata mediante l'articolo 31^{octies}; il 9 giugno 1996 popolo e cantoni hanno infatti approvato un nuovo articolo sull'agricoltura. Qualora l'iniziativa dovesse venir accolta, il testo della stessa verrebbe inserito nella Costituzione federale quale nuovo articolo 31^{novies}.

In caso di dubbio vale la situazione al 1° gennaio 1993.
In via legislativa possono essere decisi pagamenti diretti maggiori per le regioni di montagna o contributi per l'alpicoltura.
Il Consiglio federale stabilisce i limiti di reddito e sostanza per i beneficiari dei pagamenti diretti.
¶ Nella misura in cui la legislazione non contiene norme per l'adeguamento periodico di tali importi allo sviluppo del valore del denaro, i pagamenti diretti devono essere adeguati annualmente all'evoluzione dell'indice nazionale del costo della vita, sulla base della situazione al 1° gennaio 1993.

Art. 2

L'Assemblea federale raccomanda al popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

Terzo oggetto

Iniziativa popolare "per la 10a revisione dell'AVS senza aumento dell'età di pensionamento"

3

La domanda che figura sulla scheda è la seguente:

Volete accettare l'iniziativa popolare "per la 10a revisione dell'AVS senza aumento dell'età di pensionamento"?

L'iniziativa popolare è stata respinta dal Consiglio nazionale con 111 voti contro 69 e dal Consiglio degli Stati con 36 voti contro 5.

■ **Popolo e Cantoni hanno già deciso**

Nella votazione popolare del 25 giugno 1995, la 10a revisione dell'AVS ha ottenuto il consenso di un'ampia maggioranza. I miglioramenti introdotti da questa revisione sono sensibili, soprattutto per quanto riguarda le donne (rendita individuale anche per le donne sposate, accrediti per compiti educativi e assistenziali, miglioramento delle rendite per persone con un reddito modesto). I costi supplementari che ne derivano saranno finanziati in particolare mediante l'innalzamento dell'età di pensionamento delle donne, a 63 anni nel 2001 e a 64 anni nel 2005. Anche questo principio è stato accettato nel 1995 da popolo e Cantoni.

■ **Che cosa vuole l'iniziativa?**

I sindacati hanno presentato l'iniziativa popolare "per la 10a revisione dell'AVS senza aumento dell'età di pensionamento", sostenuta da 105 947 firme, ancora prima della votazione sulla 10a revisione dell'AVS. Essi intendevano consentire agli elettori di accettare la 10a revisione dell'AVS e di pronunciarsi solo in un secondo tempo sulla questione dell'età di pensionamento. I promotori dell'iniziativa chiedono di annullare l'aumento dell'età di pensionamento delle donne. L'iniziativa costituirebbe una soluzione transitoria destinata

ad essere applicata fino all'entrata in vigore dell'11a revisione dell'AVS.

■ **Conseguenze finanziarie**

Se l'iniziativa fosse accolta, a partire dal 2001 occorrerebbe versare un numero maggiore di rendite AVS rispetto a quanto previsto e, al tempo stesso, diminuirebbe il numero di assicurati tenuti a pagare i contributi. All'inizio l'onere supplementare per il bilancio sarebbe contenuto, ma aumenterebbe in seguito. Nel 2006 le uscite supplementari per l'AVS/AI ammonterebbero a 700 milioni di franchi circa. Il bilancio dell'assicurazione contro la disoccupazione beneficerebbe per contro di un certo sgravio.

■ **Considerazioni di Consiglio federale e Parlamento**

Consiglio federale e Parlamento respingono l'iniziativa perché vanificherebbe i risparmi già decisi proprio in un momento in cui si fa tutto il possibile per salvaguardare il nostro sistema di sicurezza sociale. Una soluzione transitoria così costosa andrebbe a scapito anche dell'introduzione dell'età di pensionamento flessibile prevista dall'11a revisione dell'AVS.

Testo in votazione

Decreto federale concernente l'iniziativa popolare "per la 10a revisione dell'AVS senza aumento dell'età di pensionamento"

del 19 dicembre 1997

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, esaminata l'iniziativa popolare "per la 10a revisione dell'AVS senza aumento dell'età di pensionamento" depositata il 21 giugno 1995¹; visto il messaggio del Consiglio federale del 29 gennaio 1997², decreta:



Art. 1

1 L'iniziativa popolare «per la 10a revisione dell'AVS senza aumento dell'età di pensionamento» è valida ed è sottoposta al voto del popolo e dei Cantoni.

2 L'iniziativa ha il tenore seguente:

Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono completate come segue:

Art. 23

1 All'inizio dell'anno seguente l'accettazione, da parte del popolo e dei Cantoni, dell'iniziativa popolare "per la 10a revisione dell'AVS senza aumento dell'età di pensionamento", il più tardi però il 1° gennaio 1997, la modificazione del 7 ottobre 1994 della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (10a revisione dell'AVS) entra in vigore con i seguenti emendamenti:

1. Negli articoli 3 capoverso 1, 4 capoverso 2 lettera b, 5 capoverso 3 lettera b e 21 capoverso 1 lettera b l'espressione "64 anni" è sostituita con "62 anni".

2. L'articolo 40 va formulato come segue:

1 Gli uomini che adempiono le condizioni per l'ottenimento di una rendita ordinaria di vecchiaia possono anticiparne il godimento di uno o due anni. In tali casi, il diritto alla rendita nasce il primo giorno del mese seguente a quello in cui essi hanno compiuto 64 o 63 anni. Durante il periodo di godimento anticipato non sono versate rendite per figli.

2 La rendita di vecchiaia anticipata, la rendita vedovile e la rendita per orfani sono ridotte.

3 Il Consiglio federale stabilisce le aliquote di riduzione secondo i principi attuariali.

3. Il numero II 1 lettera d delle disposizioni transitorie della modificazione della LAVS è modificato come segue:

d. Introduzione della rendita anticipata

1. Stralciare

2. Il versamento anticipato della rendita è introdotto:

a. testo immutato

b. quattro anni dopo l'entrata in vigore, al compimento dei 63 anni per gli uomini.

3. Stralciare

2 L'iniziativa popolare "per la 10a revisione dell'AVS senza aumento dell'età di pensionamento" rimane in vigore sino all'entrata in vigore dell'11a revisione dell'AVS.

1) FF 1994 V 375

2) FF 1997 II 521

Art. 2

L'Assemblea federale raccomanda al popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.



Argomenti del comitato d'iniziativa

"Meglio le rendite AVS che le indennità di disoccupazione

■ La maggior parte degli Svizzeri vuole andare più presto in pensione

Tutti i sondaggi più recenti lo confermano. I tentativi di innalzare l'età di pensionamento di donne e uomini a 65 o addirittura a 67 anni messi in atto da alcuni ambienti politici contraddicono i desideri e le esigenze della gente. **Il successo dell'iniziativa dei sindacati impedirebbe l'innalzamento dell'età di pensionamento.** Le disposizioni attualmente vigenti rimarrebbero in vigore fino all'introduzione del pensionamento flessibile previsto dall'11a revisione dell'AVS.

■ 62 anni sono abbastanza

Negli ultimi anni lo stress nel mondo del lavoro è costantemente aumentato. Le ore supplementari sono all'ordine del giorno. Questa situazione penalizza soprattutto le donne, che oltre a svolgere un'attività professionale, devono occuparsi anche della casa, dei figli e dell'assistenza. Aumentare l'età di pensionamento delle donne sarebbe quindi un errore. **L'accettazione dell'iniziativa sarebbe un primo passo verso un pensionamento flessibile che risponde ai bisogni della gente.**

■ L'innalzamento dell'età di pensionamento aggraverebbe la disoccupazione

Nel nostro Paese più di 200 000 persone sono attualmente alla ricerca di un lavoro: fra queste vi sono disoccupati con o senza diritto alle indennità e partecipanti ai programmi occupazionali. Particolarmente drammatica è la situazione dei giovani alla ricerca del primo impiego. Lavorando due anni in più, le persone anziane sottrarrebbero posti di lavoro che potrebbero essere occupati da giovani. L'innalzamento dell'età di pensionamento provocherebbe altri 35 000 disoccupati, ossia un aumento del tasso di disoccupazione di oltre il 20

per cento. **Per combattere la disoccupazione, Sì all'iniziativa.**

■ L'innalzamento dell'età di pensionamento non è realistico

L'innalzamento dell'età di pensionamento è una soluzione miope che non tiene conto della realtà economica. In molte aziende, a 55 anni d'età i lavoratori fanno già parte dei ferri vecchi: le aziende "sociali" li pensionano anticipatamente, mentre le altre li licenziano semplicemente. Per questi lavoratori è quasi impossibile ritrovare un impiego. **L'iniziativa prende**

in considerazione la situazione reale nelle aziende.

■ Innalzare l'età del pensionamento costa caro

Un innalzamento dell'età di pensionamento provocherebbe ingenti oneri supplementari all'assicurazione contro la disoccupazione. Anche l'assicurazione invalidità dovrebbe sopportare costi supplementari e i comuni dovrebbero spendere ancora di più per l'assistenza sociale. **Il Sì all'iniziativa consentirebbe quindi di evitare inutili spese nel settore delle assicurazioni sociali.**

Parere del Consiglio federale

L'iniziativa rimette in discussione l'innalzamento progressivo dell'età di pensionamento delle donne deciso nel quadro della 10a revisione dell'AVS. La riforma ne uscirebbe squilibrata e sarebbe compromessa in modo irresponsabile la stabilità finanziaria futura dell'AVS. L'iniziativa è soltanto una soluzione transitoria da applicare fino all'entrata in vigore dell'11a revisione dell'AVS e non offre risposte lungimiranti ai problemi di domani. Per contro, con l'11a revisione dell'AVS il Consiglio federale intende introdurre un pensionamento flessibile, finanziariamente sopportabile e capace di soddisfare i bisogni di uomini e donne. Il Consiglio federale respinge l'iniziativa per i seguenti motivi:

3

■ **Mantenimento dello statu quo**

Considerazioni di ordine finanziario hanno spinto a vincolare i numerosi miglioramenti introdotti dalla 10a revisione dell'AVS all'aumento progressivo dell'età di pensionamento delle donne. Una scelta accettata da popolo e Cantoni. È dunque discutibile ritornare su questo aspetto della revisione. Mantenendo l'età di pensionamento oggi in vigore (62 anni per le donne e 65 per gli uomini) si ridurrebbe il margine di manovra in vista dell'introduzione del pensionamento flessibile, fondato su un'età unica per uomini e donne e finanziariamente sopportabile, così come previsto dall'11a revisione dell'AVS.

■ **Necessità di un pensionamento flessibile**

L'esperienza e le esigenze degli interessati mostrano che il pensionamento rigido richiesto dall'iniziativa è ormai superato. Occorre cercare una soluzione flessibile che preveda una determinata forbice con un'età di pensionamento uguale per uomini e donne. È d'altronde la soluzione adottata dalla maggior parte dei Paesi europei. Il Consiglio federale ha optato per il pensionamento a 65 anni. È tuttavia consapevole del fatto che non tutti possono lavorare fino a 65 anni e che occorre anche permettere a coloro che lo desiderano di andare in pensione più tardi o di diminuire progressiva-

mente il tempo di lavoro. Questi argomenti parlano a favore del pensionamento flessibile fra i 62 e i 65 anni previsto dall'11a revisione dell'AVS. Affinché il maggior numero possibile di persone possa approfittare del pensionamento flessibile, la rendita anticipata deve essere calcolata sulla base di criteri sociali.

■ **Conseguenze finanziarie dell'iniziativa**

Dato che l'iniziativa è una soluzione transitoria, l'entità dei suoi costi supplementari dipenderà dalla data di entrata in vigore dell'11a revisione dell'AVS. In caso di accettazione dell'iniziativa, il maggior onere a carico dell'AVS/AI sarebbe inizialmente piuttosto modesto, mentre in seguito aumenterebbe progressivamente fino a raggiungere i 700 milioni di franchi annui nel 2006. Un simile incremento dei costi appare assolutamente inaccettabile di fronte alla necessità di consolidare finanziariamente l'AVS. L'eventuale alleggerimento dei conti dell'assicurazione contro la disoccupazione non può in alcun modo compensare i costi supplementari a carico dell'AVS. Sarebbe inopportuno assumere costi considerevoli per un disciplinamento oggettivamente insoddisfacente.

■ **Garanzia della stabilità finanziaria dell'AVS**

Le conseguenze finanziarie dell'iniziativa peggiorerebbero la situazione dell'AVS. La popolazione svizzera continua a invecchiare: dal 1950 la speranza di vita delle persone di 65 anni è aumentata di 3,9 anni per gli uomini e di 6,3 per le donne. I pensionati sono pertanto in costante aumento rispetto alla popolazione che paga i contributi. Per finanziare l'AVS/AI, il Parlamento ha già votato un aumento dell'IVA dell'1 per cento a partire dal 1999. L'imminente 11a revisione dell'AVS si prefigge di garantire il finanziamento a lungo termine dell'AVS. Allo scopo di garantire il consolidamento finanziario dell'AVS si prevede di aumentare nuovamente l'IVA.

Per tutti questi motivi, Consiglio federale e Parlamento raccomandano di respingere l'iniziativa popolare "per la 10a revisione dell'AVS senza aumento dell'età di pensionamento".

PP
Impostazione

Invii non recapitabili:
rimandare al
controllo degli abitanti
del Comune

Raccomandazioni di voto

Per i motivi esposti, Consiglio federale
e Parlamento vi raccomandano di votare
il 27 settembre 1998:

- **Si** alla legge federale concernente
una tassa sul traffico pesante
commisurata alle prestazioni

- **No** all'iniziativa popolare
"per prodotti alimentari a buon mercato
e aziende rurali di coltura ecologica"

- **No** all'iniziativa popolare
"per la 10a revisione dell'AVS senza
aumento dell'età di pensionamento"